

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFN – Sezione Disciplinare (2019/2020)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti - **Presidente**; Avv. Paolo Clarizia – Avv. Valentino Fedeli – Avv. Maurizio Lascioli - Avv. Fabio Micali - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; dell'Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, si è riunito il giorno 6.8.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”

(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RASETTA VELINA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara Calcio Femminile (già ASD La Saponeria Unigross) e la società ASD PESCARA CALCIO FEMMINILE (già ASD La Saponeria Unigross) - (nota n. 823/722 pf18-19 GP/AA/ep del 16.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale infligge:

- alla sig.ra Rasetta Velina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla società ASD Pescara Calcio Femminile (già ASD La Saponeria Unigross) la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl).

LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 830/1468 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

(14) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 833/1469 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

(15) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 838/1470 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone la riunione dei procedimenti; accoglie i deferimenti e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:

- Becchio Oscar e Lamanna Roberto, nelle loro rispettive qualità, l’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno;
- società AC Cuneo 1905 Srl, l’ammenda di € 13.500.00 (tredicimilacinquecento/00).

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(16) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COPPOLA GENNARO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Ottaviano), la società REAL OTTAVIANO (oggi ASD ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO) - (nota n. 859/207 pf18-19 GP/blp del 16.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gennaro Coppola giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per la società ASD Academy Futsal Marigliano (già Real Ottaviano) la sanzione dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZECCHI RENZO (Presidente della Scuola Calcio CBS ASD, nella stagione 2018/2019), DORA PAOLO (Presidente della USD Aireschese, nella stagione 2018/2019), la società TORINO FC SPA, la società SCUOLA CALCIO CBS ASD e la società USD AIRESCHESE - (nota n. 865/770 pfl8-19 GP/AA/ep del 17.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente provvedimento,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla seduta del 6 agosto 2019, presenti le parti ed in particolare per la Procura Federale Gentile Maurizio e l'Avv. Eduardo Chiacchio per il Torino FC Spa, il quale ha chiesto rinvio della seduta, con sospensione dei termini, rappresentando che pende dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, un procedimento a carico del sig. Stefano Borla, tecnico abilitato del Torino FC Spa la cui posizione occorre chiarire in via pregiudiziale prima di decidere il presente procedimento.

La Procura Federale non si è opposta, rimettendosi alle decisione del Tribunale.

Il Collegio, preso atto dell'istanza di differimento, ricorrendo ragioni di pregiudizialità e considerata la posizione delle parti, dispone il rinvio della seduta al 27 settembre 2019 ore 11.00, con sospensione dei termini procedurali e senza ulteriori avvisi per le parti presenti. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito alle parti non comparse.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[18] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DI BARI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl), ANTONIO SANNELLA (all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS - vigente "ratione temporis" - svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse e conto della società Foggia Calcio Srl - (nota n. 981/641 pf18-19 GP/AA/ep del 18.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Di Bari l'inibizione di mesi 6 (sei);
- per il sig. Antonio Sannella l'inibizione di mesi 6 (sei).

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[19] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OCCHIOLINI TOMMASO (calciatore), FERRETTI MAURO (Presidente della Società SS Arezzo Srl fino al 07.12.2017), MATTEOLI MARCO (Presidente della Società SS Arezzo Srl dal 07.12.2017), GHEZZI EMANUELE (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), DRAGONI ANDREA (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), OTELLI CHRISTIAN (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), SOCIETÀ SS AREZZO SRL - (nota n. 942/1049 pf18-19 GP/jg del 18.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- Occhiolini Tommaso squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- Ferretti Mauro, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);
- Matteoli Marco, nella qualità, inibizione mesi 3 (tre);
- Ghezzi Emanuele, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);
- Dragoni Andrea, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);
- Otelli Christian, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei).

Rigetta il deferimento nei confronti della società SS Arezzo Srl.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRAMBATTI GASTON EMANUEL (all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società ASD Igea Virtus Barcellona) - [nota n. 1042/1068 pf18-19 GC/GP/ma del 19.7.2019].

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto infligge a Brambatti Gaston Emanuel la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) da scontarsi nel primo tesseramento utile.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[21] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOFF VANESSA (calciatrice all'epoca dei fatti tesserata presso la società Sportland SSDARL) - (nota n. 1254/1044 pf18-19 GP/AA/ep del 24.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto infligge a Boff Vanessa la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) da scontarsi nel primo tesseramento utile.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[22] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRANTI ROBERTO (all'epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (nota n. 1337/1042 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).

[23] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRANTI ROBERTO (all'epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (nota n. 1342/1043 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riuniti i procedimenti, rigetta i deferimenti.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia